



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 266 IN SEDUTA DEL 28/12/2018

OGGETTO	CONVALIDA DG 261/2017 AD OGGETTO "AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO A. E D. BALLARIN E R. GAMBELLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE CHIOGGIA S.r.L.
---------	--

Nell'anno duemiladiciotto addì 28 del mese di dicembre alle ore 12:20 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Frizziero Luciano	Assessore	X	
4	Messina Elga Rita Sebastiana	Assessore	X	
5	Cavazzana Genny	Assessore		X
6	Stecco Daniele	Assessore		X
7	Penzo Isabella	Assessore		X
<b>TOTALE</b>			4	3

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di G.C. n. 261 del 14.12.2017 ad oggetto “AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO A. E D. BALLARIN E R. GAMBELLI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE CHIOGGIA S.R.L” con cui sono state confermate, analogamente alle precedenti stagioni sportive, la gestione e uso degli impianti sportivi su indicati alla Società Sportiva Dilettantistica Clodiense S.r.L., in persona del presidente pro – tempore Boscolo Ivano Bielo con sede in Sottomarina di Chioggia, via San Marco n° 85, c.f. e p. I.V.A. 03707140277;

Dato atto che con il su indicato provvedimento è stata altresì approvata la bozza di convenzione atta a regolamentare i rapporti tra l'Ente e la su indicata società sportiva, fissandone la durata in anni tre a decorrere dall'esercizio 2017 fino al 31 dicembre 2019 e prevedendo la corresponsione da parte dell'ass.ne all'Ente di un canone concessorio annuo di € 6.343,37;

Richiamato, a fondamento della su indicata deliberazione, l'orientamento della Giustizia amministrativa che ha respinto il ricorso presentato per l'annullamento della deliberazione di affidamento diretto di uno stadio cittadino alla principale società sportiva calcistica della stessa città, la cui squadra utilizza comunemente il medesimo impianto per lo svolgimento della relativa attività agonistica, in quanto tale bene pubblico si caratterizza proprio per il fatto di poter essere utilizzato ai fini dello svolgimento delle manifestazioni sportive ad ampia partecipazione di pubblico, connesse esclusivamente agli incontri di calcio giocati dalle squadre appartenenti alle stesse società sportive. Ribadito, pertanto, che la Giustizia Amministrativa ha valutato che la Pubblica Amministrazione competente può ritenere con ragionevolezza che l'interesse pubblico sia maggiormente soddisfatto qualora lo stadio sia utilizzato dalla squadra che maggiormente attira l'attenzione della popolazione e che pertanto ne valorizza al meglio la destinazione d'uso ( cfr. ad es. TAR Lombardia 16/07/2001 n° 4880; C.d. S Sez. V 4 novembre 1994 n° 1257; TAR Bologna 745/2000);

Dato atto che la Società Sportiva Dilettantistica Clodiense – sin dalla denominazione così come modificata con atto citato del 19 luglio 2011 - intende essere la prosecuzione degli alti valori sportivi che hanno caratterizzato la Città di Chioggia, con la presenza nel territorio di un soggetto sportivo esistente dal 1920 (Ass.ne calcio “Clodia”) e che, in alcune fasi non brevi della propria storia ha fatto parte del patrimonio calcistico nazionale (tra le sua file giocarono Aldo e Dino Ballarin protagonisti del Grande Torino, che persero la vita nella tragedia di Superga);

Posto che il Comune ha assunto quale costante indirizzo sulla gestione degli impianti sportivi il ricorso a soggetti esterni all'Ente, per cui non si prospetta di procedere altrimenti che con l'affidamento della gestione e dell'utilizzo dello Stadio A. e D. Ballarin e Stadio Gambelli in via diretta alla Società Sportiva Dilettantistica Clodiense S.r.L. In qualità di portatore degli interessi dei cittadini utenti ad essa associati

Dato atto altresì atto che ai sensi dell'art. 4 della su indicata convenzione è stata prevista, per i motivi sopra esposti, l'erogazione di un contributo comunale in ragione di anno, destinato a far fronte alle spese sostenute dal concessionario per la manutenzione straordinaria delle strutture (ad eccezione delle spese per utenze), il cui importo, da definirsi da parte della Giunta nei singoli esercizi finanziari

sulla base delle risorse a bilancio disponibili, è stato concesso per il periodo settembre 2017 - dicembre 2018 nella misura di euro 35.623,07, a fronte di un contributo annuo di € 55.000,00 erogato sulla base delle convenzioni siglate tra Ente e Società Clodiense negli anni passati;

Considerato che a seguito di segnalazione acquisita agli atti dell'Ente con prot. N° 59538/2018 ad oggetto "verifica partecipazione al voto assessore" è stata evidenziata una possibile violazione da parte dell'ass.re allo sport del dovere di astensione ex art 78 comma 2 D. Lgs 267/2000 relativamente alla deliberazione G.C. N° 261/2017;

Dato atto che con nota prot. n° 60393 del 30 novembre 2018 il segretario generale ha chiesto chiarimenti in merito alla questione di cui sopra;

Preso atto che con propria nota prot. n° 64856 del 24 dicembre 2018 l'ass.re allo sport specificava che un suo affine di primo grado collabora "come volontario con mansioni esecutive senza ruoli decisionali e/o di rappresentanza alla promozione della pratica sportiva nell'ambito della Società Sportiva Dilettantistica Clodiense;

Visto, tuttavia, che sul sito web della Società anzidetta, nella parte relativa alla Società stagione 2016/2017 sotto la voce "Settore Direttivo", l'affine dell'ass.re allo sport risulta presentato come team manager di una squadra della Clodiense;

Dato atto che l'art. 78 comma 2 del D. Lgs. n, 267/2000 dispone che gli amministratori dell'Ente locale devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado"

Richiamata altresì la sentenza n. 7050 – IV sez. del 4 novembre 2003, del Consiglio di Stato, in forza della quale la regola dell'astensione dell'amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare, rilevando in materia, inoltre, la personale responsabilità politica e deontologica dei soggetti interessati, tenuti come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, in virtù di quanto espressamente dispone l'art 78 del T.U.EL.

Preso altresì atto che l'ANAC con più pareri, ultimo il parere n° 11/2015, ha sottolineato che in presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, l'obbligo di astensione degli amministratori costituisce regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni, ricorrendo ogni qualvolta sussista una relazione diretta tra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e opportuna per l'interesse pubblico;

Dato pertanto atto che per l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia il dovere di astensione è auspicabile in tutti i casi in cui l'amministratore versa in situazione che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appare – anche solo potenzialmente – idonea a minare la sua imparzialità anche a prescindere dalla produzione in concreto di un vantaggio alla posizione privata e di uno svantaggio a quella della p.a. (Cons. Stato sez. IV, 28 gennaio 2011 n.693);

Ritenuto, pertanto, che con riferimento all'adozione della delibera sopra richiamata la partecipazione al processo di formazione della volontà dell'assessore allo sport è stata rilevata come possibile minaccia alla percezione di imparzialità della P.A.

Rilevato altresì che:

- il dispositivo della deliberazione G.C. n° 261/2017 si limita a confermare l'orientamento pregresso dell'Ente in merito alla gestione dello Stadio Comunale A.e D. Ballarin e dell'impianto Gambelli, rinnovando, analogamente agli anni passati, l'affidamento della gestione e uso alle strutture sportive su indicate all'Associazione sportiva calcistica che rappresenta la prima squadra cittadina;
- le somme stanziare con il provvedimento su indicato hanno costituito un contributo ordinario in conto gestione impianti, da sempre erogate all'ass.ne concessionaria a fronte delle spese sostenute per la manutenzione degli stessi
- la somma accantonata con la su indicata deliberazione relativamente ai primi diciotto mesi di durata della convenzione pari a € 35.623,07 è stata assolutamente inferiore a quanto consuetudinariamente stanziato in passato per le stesse finalità, per l'importo di € 55.000,00 su base annua;
- è conforme al pubblico interesse convalidare l'affidamento della gestione e uso degli impianti sportivi comunali A. e D. Ballarin e R. Gambelli alla S.S.D. Clodiense S.r.L. per quanto sopra esplicitato

Valutato che

- ai sensi del comma 2 dell'art. 21nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";
- il provvedimento di convalida rientra nella categoria dei provvedimenti di conservazione dell'atto amministrativo, rispondenti al principio di economicità dell'azione amministrativa, scaturente dall'art. 97 Cost..

Precisato

- la deliberazione n. 261/2017 sia stata adottata in ossequio ad una prassi consolidata negli anni pregressi e a condizioni meno gravose per l'Ente rispetto al passato;
- il termine trascorso dall'adozione della Deliberazione oggetto dell'odierna convalida è da considerarsi ragionevole;
- sussiste un interesse pubblico alla convalida dell'atto per le ragioni in diritto e in fatto enunciate nella deliberazione oggetto di convalida che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate;

VISTI la L. 24 giugno 1997 n. 196, la L. 28 marzo 2003 n. 53 e il D.M. 25 marzo 1998 n. 142;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo n. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo tecnico;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di adottare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Di confermare, integralmente, i contenuti della propria precedente Deliberazione n. 261/2017, agli atti d'ufficio, e per l'effetto, convalidare la deliberazione medesima ai sensi del menzionato comma 2 dell'art. 21nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 3) Dichiarare con separata votazione all'unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) di dare atto dell'assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- 6) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione,  
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 per garantire gli adempimenti di competenza conseguenti nei termini di rito.

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario Generale  
Targa Michela  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco  
Ferro Alessandro  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 08/01/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addi, 08/01/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di G.C. n. 261 del 14.12.2017 ad oggetto “AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO A. E D. BALLARIN E R. GAMBELLI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE CHIOGGIA S.R.L.” con cui sono state confermate, analogamente alle precedenti stagioni sportive, la gestione e uso degli impianti sportivi su indicati alla Società Sportiva Dilettantistica Clodiense S.r.L., in persona del presidente pro – tempore Boscolo Ivano Bielo con sede in Sottomarina di Chioggia, via San Marco n° 85, c.f. e p. I.V.A. 03707140277;

Dato atto che con il su indicato provvedimento è stata altresì approvata la bozza di convenzione atta a regolamentare i rapporti tra l'Ente e la su indicata società sportiva, fissandone la durata in anni tre a decorrere dall'esercizio 2017 fino al 31 dicembre 2019 e prevedendo la corresponsione da parte dell'ass.ne all'Ente di un canone concessorio annuo di € 6.343,37;

Richiamato, a fondamento della su indicata deliberazione, l'orientamento della Giustizia amministrativa che ha respinto il ricorso presentato per l'annullamento della deliberazione di affidamento diretto di uno stadio cittadino alla principale società sportiva calcistica della stessa città, la cui squadra utilizza comunemente il medesimo impianto per lo svolgimento della relativa attività agonistica, in quanto tale bene pubblico si caratterizza proprio per il fatto di poter essere utilizzato ai fini dello svolgimento delle manifestazioni sportive ad ampia partecipazione di pubblico, connesse esclusivamente agli incontri di calcio giocati dalle squadre appartenenti alle stesse società sportive. Ribadito, pertanto, che la Giustizia Amministrativa ha valutato che la Pubblica Amministrazione competente può ritenere con ragionevolezza che l'interesse pubblico sia maggiormente soddisfatto qualora lo stadio sia utilizzato dalla squadra che maggiormente attira l'attenzione della popolazione e che pertanto ne valorizza al meglio la destinazione d'uso ( cfr. ad es. TAR Lombardia 16/07/2001 n° 4880; C.d. S Sez. V 4 novembre 1994 n° 1257; TAR Bologna 745/2000);

Dato atto che la Società Sportiva Dilettantistica Clodiense – sin dalla denominazione così come modificata con atto citato del 19 luglio 2011 - intende essere la prosecuzione degli alti valori sportivi che hanno caratterizzato la Città di Chioggia, con la presenza nel territorio di un soggetto sportivo esistente dal 1920 (Ass.ne calcio “Clodia”) e che, in alcune fasi non brevi della propria storia

ha fatto parte del patrimonio calcistico nazionale (tra le sua file giocarono Aldo e Dino Ballarin protagonisti del Grande Torino, che persero la vita nella tragedia di Superga);

Posto che il Comune ha assunto quale costante indirizzo sulla gestione degli impianti sportivi il ricorso a soggetti esterni all'Ente, per cui non si prospetta di procedere altrimenti che con l'affidamento della gestione e dell'utilizzo dello Stadio A. e D. Ballarin e Stadio Gambelli in via diretta alla Società Sportiva Dilettantistica Clodiense S.r.L. In qualità di portatore degli interessi dei cittadini utenti ad essa associati

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 4 della su indicata convenzione è stata prevista, per i motivi sopra esposti, l'erogazione di un contributo comunale in ragione di anno, destinato a far fronte alle spese sostenute dal concessionario per la manutenzione straordinaria delle strutture (ad eccezione delle spese per utenze), il cui importo, da definirsi da parte della Giunta nei singoli esercizi finanziari sulla base delle risorse a bilancio disponibili, è stato concesso per il periodo settembre 2017 - dicembre 2018 nella misura di euro 35.623,07, a fronte di un contributo annuo di € 55.000,00 erogato sulla base delle convenzioni siglate tra Ente e Società Clodiense negli anni passati;

Considerato che a seguito di segnalazione acquisita agli atti dell'Ente con prot. N° 59538/2018 ad oggetto “verifica partecipazione al voto assessore” è stata evidenziata una possibile violazione da parte dell'ass.re allo sport del dovere di astensione ex art 78 comma 2 D. Lgs 267/2000 relativamente alla deliberazione G.C. N° 261/2017;

Dato atto che con nota prot. n° 60393 del 30 novembre 2018 il segretario generale ha chiesto chiarimenti in merito alla questione di cui sopra;

Preso atto che con propria nota prot. n° 64856 del 24 dicembre 2018 l'ass.re allo sport specificava che un suo affine di primo grado collabora “come volontario con mansioni esecutive senza ruoli decisionali e/o di rappresentanza alla promozione della pratica sportiva nell'ambito della Società Sportiva Dilettantistica Clodiense;



Visto, tuttavia, che sul sito web della Società anzidetta, nella parte relativa alla Società stagione 2016/2017 sotto la voce “Settore Direttivo”, l'affine dell'ass.re allo sport risulta presentato come team manager di una squadra della Clodiense;

Dato atto che l'art. 78 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli amministratori dell'Ente locale devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”

Richiamata altresì la sentenza n. 7050 – IV sez. del 4 novembre 2003, del Consiglio di Stato, in forza della quale la regola dell'astensione dell'amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare, rilevando in materia, inoltre, la personale responsabilità politica e deontologica dei soggetti interessati, tenuti come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, in virtù di quanto espressamente dispone l'art 78 del T.U.EL.

Preso altresì atto che l'ANAC con più pareri, ultimo il parere n° 11/2015, ha sottolineato che in presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, l'obbligo di astensione degli amministratori costituisce regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni, ricorrendo ogni qualvolta sussista una relazione diretta tra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e opportuna per l'interesse pubblico;

Dato pertanto atto che per l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia il dovere di astensione è auspicabile in tutti i casi in cui l'amministratore versa in situazione che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appare – anche solo potenzialmente – idonea a minare la sua imparzialità anche a prescindere dalla produzione in concreto di un vantaggio alla posizione privata e di uno svantaggio a quella della p.a. (Cons. Stato sez. IV, 28 gennaio 2011 n.693);

Ritenuto, pertanto, che con riferimento all'adozione della delibera sopra richiamata la partecipazione al processo di formazione della volontà dell'assessore allo sport è stata rilevata come possibile minaccia alla percezione di imparzialità della P.A.

Rilevato altresì che:

- il dispositivo della deliberazione G.C. n° 261/2017 si limita a confermare l'orientamento pregresso dell'Ente in merito alla gestione dello Stadio Comunale A.e D. Ballarin e dell'impianto Gambelli, rinnovando, analogamente agli anni passati, l'affidamento della gestione e uso alle strutture sportive su indicate all'Associazione sportiva calcistica che rappresenta la prima squadra cittadina;
- le somme stanziare con il provvedimento su indicato hanno costituito un contributo ordinario in conto gestione impianti, da sempre erogate all'ass.ne concessionaria a fronte delle spese sostenute per la manutenzione degli stessi
- la somma accantonata con la su indicata deliberazione relativamente ai primi diciotto mesi di durata della convenzione pari a € 35.623,07 è stata assolutamente inferiore a quanto consuetudinariamente stanziato in passato per le stesse finalità, per l'importo di € 55.000,00 su base annua;
- è conforme al pubblico interesse convalidare l'affidamento della gestione e uso degli impianti sportivi comunali A. e D. Ballarin e R. Gambelli alla S.S.D. Clodiense S.r.L. per quanto sopra esplicitato

Valutato che

- ai sensi del comma 2 dell'art. 21nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”;
- il provvedimento di convalida rientra nella categoria dei provvedimenti di conservazione dell'atto amministrativo, rispondenti al principio di economicità dell'azione amministrativa, scaturente dall'art. 97 Cost..

Precisato

- la deliberazione n. 261/2017 sia stata adottata in ossequio ad una prassi consolidata negli anni pregressi e a condizioni meno gravose per l'Ente rispetto al passato;
- il termine trascorso dall'adozione della Deliberazione oggetto dell'odierna convalida è da considerarsi ragionevole;

- sussiste un interesse pubblico alla convalida dell'atto per le ragioni in diritto e in fatto enunciate nella deliberazione oggetto di convalida che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate;

VISTI la L. 24 giugno 1997 n. 196, la L. 28 marzo 2003 n. 53 e il D.M. 25 marzo 1998 n. 142;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo n. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo tecnico;

CON VOTI unanimi favorevoli dei presenti, resi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di adottare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare, integralmente, i contenuti della propria precedente Deliberazione n. 261/2017, agli atti d'ufficio, e per l'effetto, convalidare la deliberazione medesima ai sensi del menzionato comma 2 dell'art. 21nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. Dichiarare con separata votazione all'unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
4. di dare atto dell'assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;
5. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione,

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 per garantire gli adempimenti di competenza .conseguenti nei termini di rito

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

28/12/2018

Il Dirigente Settore Servizi alla persona  
(Daniela Ballarin)  
FIRMATO DIGITALMENTE